

TI_GERICHTE 15.2024.20 vom 8. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.20

FR: TI_GERICHTE 15.2024.20 du 8 octobre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.20 del 8 ottobre 2024

Regeste

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Concorso tra esecuzioni contro la (sub)comunione ereditaria della madre in quella del padre e quelle contro i due figli, unici eredi ed entrambi escussi

Erwägungen

E. 1

CC e art. 46 cpv. 4 LEF) oppure una comunione in senso stretto, come una società di persone (art. 46 cpv. 2, 1° periodo LEF), un'indivisione (art. 336 segg. CC e 46 cpv. 3 LEF) e perfino una comunione ereditaria (art. 49 e 59 cpv. 2 LEF: "eredità"), purché vanti diritti in una (altra) comunione. Il pignoramento dell'interessenza della comunione ereditaria fu PI 2 nella comunione fu PI 4 è quindi giuridicamente ineccepibile (come del resto già implicitamente ammesso dalla Camera nelle sentenze 15.2019.91 del 23 gennaio 2020, ad A, e 15.2006.54 del 29 maggio 2006, consid. 1).

E. 2

Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione convoca tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L'autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l'art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all'asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest'ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d'apprezzamento dell'autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L'art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l'offerta ha superato l'importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l'ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un'eventuale eccedenza all'escusso (sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

E. 3

Nella fattispecie, il valore di stima ufficiale (o fiscale) del fondo, di fr. 147'545.–, tolto l'aggravio ipotecario di fr. 50'000.–, raggiunge sostanzialmente l'importo totale dei crediti per i quali è stato ottenuto il pignoramento dell'interessenza di PI 1, pari a fr. 12'420.50 (fr. 9'389.70 + fr. 3'030.80), di quella del fratello, di fr. 79'273.20 (fr. 13'285.95 + 3'884.95 + 12'362.15 + 17'835.35 + 31'904.80), e di quella della CE materna nella CE del padre, di fr. 1'259.90, ovvero complessivi fr. 92'953.60. È però notorio che il valore di stima ufficiale è più basso di quello venale, anche di meno della metà. Un'alienazione agli incanti delle quote ereditarie rischierebbe quindi di tradursi in una vendita a vil prezzo, ciò che giurisprudenza e dottrina proscrivono (sopra consid. 2), sicché tale modo di realizzazione va escluso, specie nel caso in esame, in cui la divisione delle eredità sembra ad ogni modo inutile (v. sotto consid. 4.2).

E. 4

Quale modo alternativo di realizzazione, l'ODiC prevede lo scioglimento della comunione ereditaria. La particolarità della fattispecie è però che entrambi i membri delle comunioni ereditarie fu PI 4 e fu PI 2 sono escussi sicché non sono coinvolti interessi di terzi. Non è pertanto necessaria una conciliazione degli interessi dei creditori e dell'escusso con quelli dei coeredi per ipotesi non escussi – tale è l'idea su cui si fonda tutta la procedura prevista dall'ODiC –, ma è sufficiente che l'UE badi, per quanto qui importa, che i creditori di un erede non vengano pagati con il ricavato spettante al coerede, nel rispetto del principio di responsabilità patrimoniale (sentenza della CEF 15.2021.72 dell'8 marzo 2022, consid. 3.2).

E. 4.1

Stante l'inutilità di una procedura di conciliazione, è senza rilievo che soltanto gli eredi escussi e l'unica creditrice di PI 1 del gruppo n. 1 della sede di Bellinzona siano stati invitati all'udienza di conciliazione (giusta l'art. 9 cpv. 1 ODiC) e che solo a loro sia stato impartito il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC), mentre i creditori del gruppo n. 1 della sede di Acquarossa relativo alle esecuzioni contro PI 1, come pure quelli dei gruppi n. da 1 a 3 relativi alle esecuzioni contro PI 3 non sono stati coinvolti nella procedura di realizzazione, pure essendo stata presentata la domanda di realizzazione per ciascuno di tali gruppi prima dell'udienza del 29 agosto 2023. Ad ogni modo, poiché l'Ufficio dovrà comunque comunicare loro il modo di realizzazione stabilito da questa Camera, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno pur sempre la possibilità di proporre, mediante ricorso, un modo di realizzazione alternativo a quello deciso dalla Camera, la quale potrà se del caso tenerne conto come istanza di revisione (art. 26 lett. c LPR) (sentenza della CEF 15.2023.122 del 25 settembre 2024, consid. 2).

E. 4.2

Ciò posto, ricordata la latitudine che l'art. 132 cpv. 3 LEF lascia all'autorità di vigilanza, la soluzione che concilia al meglio i diversi interessi in gioco è quella di ordinare all'UE di procedere alla vendita diretta del fondo n. _____ RFD _____ all'incanto o a trattative private (così: citata 15.2021.72 consid. 4). Del resto, un preliminare scioglimento delle comunioni non solo comporterebbe un inutile allungamento della procedura e costi supplementari evitabili, ma sarebbe anche superfluo, poiché anche in tale ipotesi, comunque sia, il fondo dovrebbe essere venduto, la situazione finanziaria degli eredi escussi non

permettendo d'ipotizzare che uno di loro ne diventi proprietario individuale mediante pagamento di un conguaglio all'altro.

E. 5

Come premesso, la soluzione della vendita diretta del fondo è accettabile solo se rispetta il principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4). Debiti di un erede non devono essere pagati con la quota del provento della realizzazione spettante all'altro. Nella fattispecie, si pone inoltre la questione di sapere se i debiti posti in esecuzione contro la CE della madre devono essere pagati prima dei crediti fatti valere in via esecutiva verso i figli oppure se devono, allo stadio della distribuzione, essere aggiunti ai debiti dei figli, in proporzione delle loro quote, ovvero metà ciascuno (art. 457 cpv. 2 CC, né il padre né la madre risultando aver lasciato un testamento). La risposta va cercata nel diritto successorio.

E. 5.1

Se una persona fisica ha due o più eredi, all' "apertura" della successione, ovvero alla sua morte (art. 537 cpv. 1 CC), essi formano una comunione ereditaria, titolare di tutti i beni e responsabile di tutti i debiti del defunto (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), che dura, finché non si estingue (sotto consid. 2.2). All'erede che muore prima dell'estinzione subentra, all'interno della comunione, il suo erede. Se subentrano due o più eredi, essi hanno ognuno un voto (art. 542 cpv. 2 CC; DTF 75 III 196 consid. 2/b pag. 201; tra altri: Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7^a ed. 2023, n. 7 ad art. 602 CC; S pahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 8 ad art. 602 CC; Paul-Henri S teinauer , Le droit des successions, 2 a ed. 2015, n. 1192); secondo la regola suesposta (art. 602 cpv. 1 e 2 CC), gli eredi dell'erede deceduto formano però a loro volta una comunione ereditaria, che comprende, oltre a eventuali altri beni, la quota indivisa dell'erede deceduto (M innig parla al riguardo di una "subcomunione" ereditaria ["Untererbengemeinschaft"]).

E. 5.2

La comunione ereditaria si estingue, quando un solo erede ne riprende tutte le quote, quando essa viene divisa o trasformata in un altro tipo di comunione (S teinauer , op. cit., n. 1190), quando, con i beni che la compongono, viene costituita una comproprietà (anche nella forma della proprietà per piani [PPP]) (S pahr , op. cit., n. 5 ad art. 602) oppure quando cessano i presupposti della sua esistenza, per esempio in caso di rinuncia all'eredità da parte di tutti gli eredi, purché ne siano ancora dati i presupposti (art. 566, 567, 568 e 571 cpv. 2 CC) o di scomparsa di tutti i beni e di tutti i debiti (Minnig , op. cit., n. 37-39 ad art. 602). Una confusione dei patrimoni dei defunti, come ipotizzata in alcune sentenze della CEF (15.2023.66 del 15 dicembre 2023, consid. 3, e 15.2023.2 de 14 maggio 2023, consid. 2), si realizza solo a livello di liquidazione ; giuridicamente le CE rimangono separate fino alla loro estinzione (di regola al termine delle divisioni) e dal profilo passivo gli eredi sono solidalmente responsabili dei debiti dei defunti e della successione verso i terzi (art. 603 cpv. 1 e 639 CC).

E. 5.3

Salvo nei casi in cui è stato designato un esecutore testamentario o un amministratore (liquidatore) ufficiale, casi in cui gli attivi e passivi dell'eredità costituiscono un patrimonio separato (per l'esecuzione testamentaria: Sandoz in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 3 e 4 ad art. 564 CC; Tuor / Picenoni , Berner Kommentar, Art. 537-640 ZGB, 2 a ed. 1966, n. 17 ad art. 564 CC; per la liquidazione d'ufficio: art. 593 cpv. 3 CC; Leu/Brugger in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7^a ed. 2023, n. 2 ad art. 593-597

CC; Bianchi in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 593-597 CC ; Steinauer , op. cit., n. 1045), sicché l'esecutore o l'amministratore è tenuto a pagare i debiti del defunto e della successione (art. 518 cpv. 2 e 596 cpv. 1 CC) p rima dei legati e della consegna dei lotti agli eredi (per l'esecuzione testamentaria: Leu in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7^a ed. 2023, n. 51 ad art. 518 CC ; Piller in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 71 ad art. 518 CC; Steinauer , op. cit., n. 1174 e 1175b; per la liquidazione d'ufficio: Leu/Brugger , op. cit., n. 4 ad art. 593-597; Bianchi , ibidem ; Steinauer , op. cit., n. 1070-1072), negli altri casi, compreso quello della divisione in una procedura giudiziaria, gli eredi non sono tenuti in linea di massima a provvedere al pagamento dei debiti del defunto e della successione prima dell'attribuzione dei lotti (Steinauer , op. cit., n. 1279; Wolf / Hrubesch-Millauer , Schweizerisches Erbrecht, 2 a ed. 2020, n. 1754; implicitamente: Tuor / Schnyder / Schmid / Jungo , Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14 a ed. 2015, n. 25 ad § 83), ovvero possono, come per gli attivi, attribuire o dividere i passivi tra di loro (Wolf , Berner Kommentar Art. 602-619 ZGB, 2014, n. 33 ad art. 610 CC; Tuor / Piconi , Berner Kommentar Art. 537-640 ZGB, 2 a ed. 1966, n. 6 ad art. 610 CC; Escher / Escher , Zürcher Kommentar Art. 537-640 ZGB, 3 a ed. 1960, n. 5 ad art. 610 CC). È nondimeno vero che, salvo decisione unanime e contraria di tutti gli eredi, occorre tenere conto dell'assegnazione di un debito a un erede riducendo in debita proporzione la quota degli altri eredi (art. 610 cpv. 1 CC: principio della parità di trattamento tra gli eredi riguardo agli attivi, valida, per analogia, anche per i passivi; Steinauer , op. cit., n. 248 per i debiti del de cuius , n. 260 per quelli della successione) e che ogni erede ha il diritto imperativo di esigere il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610 cpv. 3 CC; Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7^a ed. 2023, n. 12 ad art. 610 CC; S pahr in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 37 ad art. 610 CC ; Steinauer , op. cit., n. 1278), non fosse che per evitare la propria responsabilità solidale (per l'intero debito) per cinque anni dopo la divisione (art. 639 CC), con il rischio di non potersi rivalere sui coeredi per ipotesi insolvibili. Di conseguenza, salvo nei due suindicati casi di patrimonio separato, di principio i creditori del defunto non possono esigere di essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori degli eredi. Se hanno fondati motivi di temere che i debiti della successione non siano pagati, possono però chiedere la liquidazione d'ufficio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione del testamento, salvo che siano soddisfatti od ottengano delle garanzie (art. 594 cpv. 1 CC).

E. 5.4

Nell'ipotesi in cui sono escussi sia la comunione ereditaria (per debiti del defunto o della successione) sia gli eredi (per debiti personali), soltanto i creditori della successione hanno il diritto di fare realizzare gli attivi del patrimonio successorio, mentre i creditori personali degli eredi possono esigere la realizzazione unicamente dei beni patrimoniali spettanti al singolo erede e della sua quota nella comunione ereditaria (cfr. DTF 146 III 106 consid. 3.2.1; 113 III 79 consid. 4; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 7 ad art. 49 LEF; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 49 LEF; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 17 ad art. 49 LEF). Siccome la quota ereditaria dell'erede verte solo sulla parte spettantegli nella liquidazione della comunione (art. 11 cpv. 1 ODiC), e non direttamente sugli attivi successori (DTF 109 III 90 consid. 1; Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 9 ad art. 132 LEF), i n caso di concorrenza tra un'esecuzione contro la comunione ereditaria e una o più esecuzioni contro uno o più eredi, l'ufficio d'esecuzione dovrà disinteressare per primo i creditori del defunto e della successione, mentre solo un'eventuale eccedenza potrà essere versata ai

creditori – personali e successori – degli eredi (implicitamente: Sandra Laydu Molinari , La poursuite pour les dettes successorales, 1999, pag. 244 ad 2, secondo cui l'esecuzione dei creditori successori contro l'erede, giusta l'art. 59 cpv. 3 LEF, presenta l'inconveniente di porli in concorso con i creditori personali dell'erede) . Tale soluzione, rispetto a quella consistente a mettere sullo stesso piano tutti i creditori, permette d'evitare che l'erede la cui quota è sufficiente a pagare tutti i suoi creditori, compresi quelli del defunto e della successione, di cui risponde per intero (in solido, art. 603 cpv. 1 e 639 CC), non riesca poi a rivalersi sugli altri eredi, per ipotesi insolubili, per quanto pagato in più della propria quota nei rapporti interni (art. 640 CC). Ora, l'autorità, ove rappresenti uno o più eredi (come nel caso dell'autorità ai sensi dell'art. 609 CC) o agisca in loro vece (l'ufficio di esecuzione nell'ipotesi in cui tutti gli eredi siano escussi), deve, nel primo caso, salvaguardare i loro interessi esigendo il pagamento o la garanzia dei debiti prima della divisione (art. 610 cpv. 3 CC), e nel secondo pagare in priorità i debiti della comunione escussa.

E. 5.5

Nella fattispecie, l'UE procederà quindi alla realizzazione del fondo n. _____ RFD _____ e ne distribuirà il ricavato ai creditori della CE fu PI 2, di PI 1 e di PI 3 facenti parte di gruppi in cui almeno un creditore ha presentato la domanda di realizzazione. Qualora il provento della realizzazione, contro ogni attesa (v. sopra consid. 3), non permettesse di pagare tutte le esecuzioni in questione, in ossequio del principio di responsabilità patrimoniale (sopra consid. 4 e 5) l'UE dovrà tacitare in modo prioritario le due esecuzioni dirette contro la CE fu PI 2, poi ripartire la rimanenza tra i creditori di PI 1 e di PI 3, metà ciascuno (sopra consid. 5), nell'ordine dei rispettivi gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF), e all'interno di essi nell'ordine stabilito dall'art. 219 LEF (per il rinvio dell'art. 146 cpv. 2) . A tale scopo, l'UE depositerà uno stato di riparto, da notificare a tutti i creditori e ai figli escussi, onde permettere loro, se del caso, di contestare la ripartizione così come stabilita.

E. 6

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. L'istanza è accolta nel senso che è ordinato all'Ufficio d'esecuzione di procedere alla realizzazione del fondo n. _____ RFD _____ e di distribuirne il ricavato in conformità alle indicazioni contenute nel soprastante considerando 5.5. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione agli Uffici d'esecuzione, sede di Bellinzona e sede di Acquarossa, e, per il tramite di quest'ultimo, agli escussi e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.